



Decreto Rettorale n. 19 del 15.04.2024

Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità Anno Accademico 2023-2024 (IX Ciclo)

Bando relativo all'ammissione diretta dei candidati idonei nelle precedenti edizioni e alle procedure di selezione per l'accesso a nuovi postidistinti per sezioni

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università;

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo;

VISTO il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 "Regolamento concernente «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244»"; VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 aprile 2011 n. 139, recante "Attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249";

VISTO il D.M. del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2011 «Criterie modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», che prevede tra l'altro che detti corsi debbano avere una durata non inferiore a otto mesi;

VISTO il D. M. n. 59 del 13/04/2017 "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107"; VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 febbraio 2019 n. 92 avente ad oggetto «Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni».

VISTE le indicazioni operative inviate agli Atenei in data 11 dicembre 2023, n.24656, per l'attivazione del ciclo IX dei percorsi di specializzazione sul sostegno;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 549 del 29 marzo 2024 sulla riserva dei posti per l'accesso al IX ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno didattico.

VISTO il Decreto Ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024, che autorizza, nel corrente anno accademico 2023/2024, gli Atenei che hanno validamente presentato la propria offerta formativa potenziale ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, nei limiti dei posti fissati e per le sedi autorizzate di cui alla Tabella A dell'anzidetto Decreto;

CONSIDERATO che l'Università Kore di Enna è sede di svolgimento del Corso di formazione finalizzato al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno;

ATTESO che occorre pertanto emanare il relativo bando di ammissione;

RITENUTA la propria competenza,

DECRETA

Articolo 1 Indizione

1. È indetta la selezione per l'accesso al Corso di formazione, istituito presso la Libera Università degli Studi di Enna "Kore" (nel prosieguo, in breve "Università Kore di Enna" o in sigla "UKE" o "l'Università" o "l'Ateneo") e finalizzato al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi delle disposizioni richiamate nelle premesse.
2. Il Corso consta di 60 crediti formativi universitari ed è a numero programmato.
3. L'Università Kore di Enna dispone di 1.400 posti, così distinti:
 - a) n. 200 posti nella sezione scuola dell'infanzia;
 - b) n. 250 posti sezione nella scuola primaria;
 - c) n. 300 posti sezione nella scuola secondaria di 1° grado;
 - d) n. 650 posti nella sezione scuola secondaria di 2° grado;
4. Il 35% dei posti è destinato ai soggetti di cui al D.I. 549/2024 citato nelle premesse.
5. Le prove di accesso al corso di specializzazione per le attività di sostegno si tengono ai sensi del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92. Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione sono disciplinati dal presente bando.
6. Il Corso avrà inizio nell'ultima decade del mese di luglio 2024. Le attività si svolgeranno prevalentemente nei fine settimana, con l'utilizzazione intensiva dei periodi di chiusura delle scuole, inclusi i giorni ricadenti nell'ultima decade del mese di agosto, secondo il calendario che sarà reso pubblico successivamente alla conclusione delle procedure di ammissione. Potranno altresì essere utilizzate giornate infrasettimanali e festive. Le assenze, salvo successive deroghe ministeriali, sono consentite nella percentuale del 20% esclusivamente di ciascun insegnamento; le eventuali assenze maturate, andranno comunque recuperate con modalità definite da una apposita commissione didattica. Per il tirocinio e per i laboratori vige l'obbligo di frequenza integrale delle attività previste.
7. La conclusione del Corso è prevista entro il 30 giugno 2025. Per quanto non specificato, valgono, nella misura in cui siano applicabili, le previsioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo della Libera Università degli Studi di Enna "Kore", pubblicato in permanenza sul sito web dell'Università (www.unikore.it) nella sezione "Statuto e Regolamenti" accessibile direttamente dalla homepage.
8. Tutte le comunicazioni concernenti la procedura di ammissione verranno fornite ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione di avvisi sul sito web dell'Università www.unikore.it, nell'apposita sezione denominata "Specializzazione Sostegno" direttamente accessibile dalla homepage. Dette pubblicazioni hanno valore di notifica. Non verranno effettuate comunicazioni individuali se non espressamente previste nel presente decreto.
9. Tutte le espressioni che, nel presente bando, sono utilizzate per brevità nel genere maschile sono da riferirsi sia ai candidati che alle candidate senza distinzione di genere.

Articolo 1 bis Ammissione dei candidati risultati idonei nelle precedenti edizioni e Percorsi abbreviati

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 92/2019, sono ammessi al Corso in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:
 - abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al corso;
 - siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
 - siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile per l'ammissione.

- 2 I soggetti di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale 92/2019 potranno essere ammessi direttamente al corso di specializzazione, esclusivamente presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le istituzioni universitarie, mediante appositi accordi.
- 3 I candidati esentati dalla procedura di ammissione, in quanto appartenenti alle categorie di cui al comma precedente del presente articolo, possono inoltrare direttamente domanda di immatricolazione a decorrere dal **10/06/2024** e fino al **30/06/2024 alle ore 23:59**, versando la prima rata di iscrizione entro la stessa data, secondo le modalità previste al successivo art. 5, comma 6. A tal fine sarà reso disponibile un apposito modello di domanda online per l'immatricolazione in soprannumero.
- 4 L'Università Kore di Enna predispone percorsi abbreviati finalizzati all'acquisizione del titolo per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in altro grado di istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in soprannumero ai sensi del precedente comma 1.
- 5 L'Università valuta le competenze già acquisite e predispone i relativi percorsi, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratori e i 12 crediti di tirocinio espressamente previsti diversificati per grado di scuola dal citato decreto 30 settembre 2011.
- 6 Restano immutate le procedure di ammissione, le modalità e le quote di iscrizione.
- 7 Le attività didattiche per le categorie di cui al presente articolo saranno avviate presumibilmente entro la seconda metà del mese di luglio corrente anno e secondo il calendario che verrà successivamente comunicato.

Articolo 2

Requisiti di ammissione

- 1 Sono ammessi a partecipare alle procedure di ammissione al corso i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria: titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002;
 - per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 59/2017 con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.
 - Il titolo di studio posseduto deve essere coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, deve essere, quindi, comprensivo dei requisiti curriculari ex DPR n.19/2016 e D.M. n. 259/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto concerne gli insegnanti tecnico-pratici, è sufficiente il possesso del diploma di maturità tecnica o professionale coerente con le classi di concorso vigenti.

I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione nominata dall'Ateneo.

I requisiti di accesso di cui ai commi precedenti devono essere posseduti al momento della scadenza del bando e autocertificati dagli stessi candidati, ai sensi del DPR n. 445/2000 e della legge 12 novembre 2011 n. 183, tramite la procedura on line di cui all'articolo 6, all'atto della presentazione della domanda.

Non è più consentito l'accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti: A- 29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena; A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; B- 01 Attività pratiche speciali; B-29 Gabinetto fisioterapico; B-30 Addetto all'ufficio tecnico; B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; B-32 Esercitazioni di pratica professionale; B-33 Assistente di Laboratorio.

Ai sensi dell'art. 1 del D.I. n.549 del 29 marzo 2024, per ciascun ordine di scuola, è riservata una quota determinata nella misura pari al 35% dei posti stabiliti ai soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento.

I soggetti di cui al comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accedono direttamente ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nei limiti della riserva dei posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, tuttavia qualora le domande eccedano la quota di riserva dei posti autorizzati, la selezione dei candidati è effettuata secondo i criteri indicati nell'allegato A del D.I. n. 549 del 29.03.2024.

I candidati di cui al comma 8 concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell'Ateneo in cui hanno presentato istanza.

I candidati possono richiedere l'ammissione per più ordini di scuola sulla base dei requisiti posseduti

2. I candidati che non risulteranno in posizione utile nella graduatoria formulata, saranno ammessi direttamente alla prova scritta.
3. Ai fini delle quote di riserva (35% dei posti stabiliti ai sensi del D.I. n.549 del 29 marzo 2024,) l'Università dispone di n.489 posti, così ripartiti:
 - a) n. 70 posti nella sezione scuola dell'infanzia;
 - b) n. 87 posti sezione nella scuola primaria;
 - c) n. 105 posti sezione nella scuola secondaria di 1° grado;
 - d) n. 227 posti nella sezione scuola secondaria di 2° grado;

Articolo 3

Commissione giudicatrice e articolazione della procedura di ammissione

1. La procedura di ammissione consiste in una prova articolata di accesso e nella attribuzione di un massimo di 10 punti ai titoli valutabili. Alla procedura presiede una apposita Commissione giudicatrice di tre membri incluso il presidente, nominata con decreto del Rettore della Libera Università degli Studi di Enna "Kore" tra i docenti dell'Ateneo afferenti alle aree scientifiche interessate dalle

previsioni del successivo comma 2. Durante lo svolgimento delle prove, la commissione può avvalersi dell'assistenza di personale docente e amministrativo, incluso quello addetto alla vigilanza ed all'identificazione dei candidati, a ciò destinato con provvedimento del Direttore Generale dell'Università, ed operare anche attraverso sottocommissioni nominate con decreto del Rettore. In quest'ultimo caso, il presidente della Commissione passa a coordinare sia la Commissione madre che le sottocommissioni, a ciascuna delle quali è preposto un proprio presidente.

2. La prova di accesso è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di
 - a) competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
 - b) competenze su empatia e intelligenza emotiva;
 - c) competenze su creatività e pensiero divergente;
 - d) competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.
3. La prova di accesso si articola in:
 - a) un test preselettivo;
 - b) una prova scritta;
 - c) una prova orale.
4. Tutte le prove sono valutate in trentesimi. Complessivamente, i candidati che superano l'intera prova di accesso e dispongono di titoli valutabili possono ottenere fino ad un massimo di 70 punti (massimo 60 punti alle prove + 10 punti ai titoli). Il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso.
5. Il test preselettivo è costituito da 60 quesiti formulati ciascuno con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare la sola che egli ritenga esatta. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Per lo svolgimento del test è concesso un tempo massimo di due ore.
6. La redazione e/o la verifica automatica del test preselettivo possono essere affidate a strutture esterne all'Università.
7. Alla successiva prova scritta è ammesso un numero di candidati pari al doppio dei posti previsti nell'ordine di scuola cui si riferisce la prova. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.
8. Ai sensi del D.M.:92 del'8 febbraio 2019, così come modificato dal D.I. 7 agosto 2020, n.90 accedono direttamente alla prova scritta i soggetti che nei 10 anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'art.11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura concorsuale.
9. Accedono direttamente alla prova scritta i candidati di cui all'articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I candidati con certificazione di invalidità pari o superiore all'80% hanno diritto all'esonero della prova preselettiva e devono presentare istanza di partecipazione in un solo ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado.
10. Così come previsto dall'art. 1 comma 7 del DM 583/2024, in deroga all'art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VIII ciclo, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, sono ammessi direttamente alla prova scritta. I suddetti candidati dovranno compilare la parte a tal fine predisposta nella domanda di ammissione e fornire una dichiarazione entro la data di scadenza della domanda alla casella di posta elettronica del Protocollo generale di Ateneo, protocollo@unikgre.it.

11. La prova scritta, che avverrà sette giorni dopo la pubblicazione dei risultati del test preselettivo, è determinata dalla Commissione giudicatrice e verte su una o più delle tematiche indicate al precedente comma 2 e non prevede domande a risposta chiusa. La Commissione determina il tempo a disposizione dei candidati per il suo svolgimento. Essa si intende superata con il punteggio non inferiore a 21/30.
12. La prova orale, che si tiene davanti alla Commissione giudicatrice o ad una delle sottocommissioni, verte su questioni motivazionali, sui contenuti della prova scritta e sulle tematiche indicate al precedente comma 2. Essa si considera superata con una votazione non inferiore a 21/30.
13. Per quanto non indicato nel presente articolo relativamente ai programmi su cui verterà la prova di accesso, si rimanda alle specificazioni contenute nell'Allegato C al D.M. 30 settembre 2011 e successive modificazioni.

Articolo 4 **Valutazione dei titoli**

1. Sono valutati, fino ad un massimo di complessivi punti 10, i seguenti titoli, purché posseduti entro la data di scadenza della presentazione della domanda di ammissione alla selezione:
 - a) Titoli culturali, fino ad un massimo di punti 6;
 - b) Titoli professionali, fino ad un massimo di punti 4.
2. Nessun titolo, che non sia stato espressamente e correttamente dichiarato entro il termine di cui al successivo comma 6 del presente articolo, può essere preso in considerazione ai fini del presente bando.
3. Sono considerati titoli culturali valutabili:
 - a) Dottorato di ricerca: punti 2 per ciascun titolo, fino ad un massimo di 4 punti;
 - b) Laurea magistrale o vecchio ordinamento, purché ulteriore rispetto al titolo utilizzato come requisito in sede di conseguimento della abilitazione nell'ordine di scuola per il quale si intende partecipare alla selezione: fino ad un massimo di 2 punti, in particolare:
 - punti 1 per ciascun titolo di durata almeno quadriennale;
 - punti 0,5 per ciascun titolo di durata biennale;
 - c) Laurea di primo livello, purché ulteriore rispetto al titolo utilizzato come requisito in sede di conseguimento della abilitazione nell'ordine di scuola per il quale si intende partecipare alla selezione: punti 0,5 per ciascun titolo, fino ad un massimo di 1 punto;
 - d) Master universitario di I o di II livello di almeno 60 cfu: punti 0,25 per ciascun titolo, fino ad un massimo di punti 0,5 (si precisa che non sono presi in considerazione i titoli che non riportino esplicitamente la dizione "Master di [I o II] livello" e che non siano stati rilasciati da una università).
4. Quali titoli professionali, sono considerati valutabili i seguenti servizi di insegnamento prestati nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, scuole statali e scuole paritarie, per le attività di sostegno (si precisa che è valutato esclusivamente il servizio di insegnamento il cui incarico sia stato conferito espressamente per attività di sostegno):
 - a) nel grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione:
 - da 180 a 359 giorni: punti 1;
 - da 360 a 539 giorni: punti 2;
 - da 540 a 719 giorni: punti 3;
 - da 720 e oltre: punti 4;
 - b) in un grado di scuola diverso da quello per il quale si intende conseguire la specializzazione:
 - da 180 a 359 giorni: punti 0,5;
 - da 360 a 539 giorni: punti 1;
 - da 540 a 719 giorni: punti 1,5;
 - da 720 e oltre: punti 2.

5. Raggiunto il punteggio massimo attribuibile per ciascuna delle categorie a) e b) del comma 1, gli ulteriori titoli afferenti la stessa categoria non vengono valutati, anche se presentati.
6. I titoli valutabili devono essere presentati dai soli candidati ammessi alla prova scritta entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione degli elenchi degli ammessi. Non saranno presi in considerazione i titoli presentati successivamente alla data indicata.
7. Le relative modalità verranno rese note contestualmente alla pubblicazione degli elenchi degli ammessi alla prova scritta.
8. La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione dei titoli successivamente allo svolgimento della prova scritta, e soltanto per i candidati che l'abbiano superata.

Articolo 5

Redazione della graduatoria finale e ammissione al Corso

1. Al termine di tutte le fasi della prova di ammissione, viene redatta la graduatoria finale dei candidati che le abbiano superate, distinta per sezione di grado di scuola.
2. La graduatoria degli ammessi ai corsi è formata, nei limiti dei posti messi a bando e tenendo conto delle quote riservate ai sensi del D.I. 549 del 29.03.2024 citato nelle premesse, sommando i risultati delle prove scritta e orale, purché superate ciascuna col conseguimento di una valutazione non inferiore a 21/30, al punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane.
3. I candidati che dovessero risultare collocati contestualmente in posizione utile in graduatorie relative a sezioni di scuola diversi, dovranno optare per un solo percorso di specializzazione entro il termine ultimo che sarà a tal fine comunicato dall'Università, in tempo utile per il subentro dei primi dei non ammessi.
4. Le graduatorie per sezione di scuola saranno pubblicate sul sito web dell'Ateneo nell'area dedicata, con avviso in homepage.
5. I candidati collocati in posizione utile dovranno iscriversi entro 7 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, seguendo le modalità indicate nel relativo avviso sul sito web dell'Università e versando contestualmente la tassa di iscrizione.
6. L'iscrizione al Corso si formalizza con il pagamento della somma, comprensiva della retta di frequenza, della tassa regionale per il diritto allo studio, dei bolli e di ogni altro contributo, pari ad euro 3.700,00 (tremilasettecento/00), che dovrà essere versata in due rate: la prima di euro 2.000,00 (duemila/00) entro il termine ultimo per l'iscrizione, la seconda di euro 1.700,00 (millesettecento/00) entro il 31 marzo 2025, mediante pagamento on-line direttamente sul sito web dell'Ateneo, tramite modalità PagoPA. L'immatricolazione avverrà collegandosi al link che sarà reso disponibile a seguito della pubblicazione della graduatoria. La somma prevista per l'accesso al Corso di specializzazione è fissa per tutti i corsisti, non è soggetta a riduzioni in alcun caso né ad incrementi su base ISEE.
7. Non è consentita, in alcun caso, la restituzione delle tasse ai candidati che si ritirino dal Corso.
8. Tutte le ammissioni, sia alle singole prove che al Corso, devono intendersi con riserva di accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione e di ammissione. L'Università si riserva il diritto di procedere alla verifica dei titoli di accesso e può in ogni caso adottare in qualsiasi momento, anche successivamente all'ammissione, provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti. Gli eventuali provvedimenti di

esclusione, qualora intervenuti successivamente ad una ammissione, verranno notificati con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica ad uno degli indirizzi forniti dai candidati in sede di formulazione della domanda di ammissione alle prove.

Articolo 5 bis

Redazione della graduatoria finale e ammissione al Corso (quota di riserva 35% D.I. n. 549 del 29.03.2024)

1. Apposita graduatoria finale verrà redatta per i candidati che concorrono per la riserva dei posti. Qualora le domande eccedano la quota di riserva dei posti autorizzati, la selezione dei candidati è effettuata secondo i criteri indicati nell'allegato A del D.I. n. 549 del 29.03.2024.
2. I candidati che non risulteranno in posizione utile nella graduatoria formulata saranno ammessi direttamente alla prova scritta

Articolo 6

Procedura di iscrizione alla prova di ammissione e termini di scadenza

1. La domanda di partecipazione alla prova di ammissione, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università Kore di Enna, va presentata a partire dal 15 aprile 2024 esclusivamente on-line:
 - **per gli aventi diritto alla riserva pari al 35% entro il termine perentorio delle ore 23:59 del 29 aprile 2024;**
 - **per la selezione ordinaria dei partecipanti al corso di specializzazione per le attività di sostegno entro il termine perentorio delle ore 23:59 del 02 Maggio 2024;**
2. Per chiedere di partecipare alla prova di ammissione occorre, a pena di esclusione:
 - collegarsi - a partire da lunedì 15 aprile 2024 - al seguente indirizzo web: <https://unikore.esse3.cineca.it/Start.do>
 - compilare la domanda di partecipazione in ogni sua parte;
 - versare il contributo di partecipazione alle prove di ammissione di € 150,00 (centocinquanta/00) mediante PagoPa;
3. Non saranno prese in considerazione domande redatte utilizzando modalità diverse da quelle descritte nel presente articolo.
4. Ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 20, comma 2 i candidati con invalidità uguale o superiore all'80% saranno esonerati dalla prova preselettiva. A tal fine la certificazione attestante la percentuale di invalidità posseduta, dovrà essere trasmessa per email all'indirizzo 104tfa@unikore.it entro il medesimo termine di scadenza per la presentazione della domanda di cui al comma 1.
5. I candidati, che producano autodichiarazioni false, o atte a falsare con l'inganno la procedura di selezione, incorreranno nelle sanzioni stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, e saranno dichiarati automaticamente decaduti dal diritto all'ammissione alle prove e/o al Corso.
6. Coloro i quali intendono partecipare alle prove di selezione per due o più gradi di scuola dovranno compilare domande on line distinte per ciascun grado di scuola per il quale intendono conseguire la specializzazione e versare il contributo di € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni domanda di partecipazione.
7. La domanda di partecipazione, di cui al comma 1, si completa con la dichiarazione di aver preso visione dell'Informativa ai sensi del R.G.D.P. (UE) 679/2016 e di acconsentire al trattamento dei dati, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 7

Obblighi dei candidati ai fini dell'accesso alla prova di ammissione e della eventuale fruizione di misure organizzative speciali

1. I candidati hanno l'obbligo di prendere visione del presente bando nella sua interezza. Essi sono i soli responsabili della corretta indicazione dei dati occorrenti per le procedure di ammissione alle prove e sono tenuti a controllarne l'esattezza; si impegnano, altresì, se vincitori, ad attenersi scrupolosamente alle previsioni ed alle procedure relative alla fase dell'immatricolazione.
2. I candidati con disabilità ai sensi della legge n.104 del 5 febbraio 1992, modificata dalla legge n.17/1999, i quali necessitano, in relazione alla propria tipologia di disabilità, di specifici ausili, al fine di consentire una adeguata organizzazione dei servizi necessari, dovranno compilare la parte all'uopo predisposta nella domanda di ammissione, indicare il tipo di ausilio richiesto e fornire tempestiva comunicazione scritta alla casella di posta elettronica 104tfa@unikore.it, entro la data di scadenza di presentazione della domanda. In assenza, l'Università considererà che non siano richieste misure specifiche.
3. I candidati affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge n.170 dell'8 agosto 2010, dovranno compilare la parte all'uopo predisposta nella domanda di ammissione e fornire la certificazione inviando alla casella di posta elettronica all'indirizzo 104tfa@unikore.it entro la data di scadenza della domanda.
4. Ai candidati affetti da DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove. In assenza, l'Università considererà che tale tempo aggiuntivo non sia richiesto.
5. Le candidate che avessero necessità di provvedere all'allattamento durante l'orario di permanenza nei locali dell'Università di Enna fruiranno - a richiesta formulata entro la data di scadenza della domanda al Protocollo generale di Ateneo - di idonei spazi riservati appositamente allestiti nello stesso edificio che ospita le prove.

Articolo 8

Svolgimento della prova di ammissione e relative date di riferimento

1. Coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al test preselettivo riceveranno, all'indirizzo email fornito nella medesima domanda, il codice univoco alfanumerico, attraverso il quale essi verranno identificati in tutte le fasi alle quali avranno accesso, nel rispetto delle garanzie previste nel successivo articolo 10. Il test preselettivo si terrà nei giorni 7, 8, 9, 10 maggio 2024 presso il Dipartimento di Studi Classici, Linguistici e della Formazione o altre strutture dell'Ateneo, site in Enna. A tal fine, i candidati devono intendersi convocati secondo il seguente calendario, di mattina:
 - 7 maggio 2024, prove sezione scuola dell'infanzia;
 - 8 maggio 2024, prove sezione scuola primaria;
 - 9 maggio 2024, prove sezione scuola secondaria I grado;
 - 10 maggio 2024, prove sezione scuola secondaria II grado.Le indicazioni relative alla sede di svolgimento del test e agli orari di convocazione saranno rese note con appositi avvisi che saranno pubblicati sul sito web dell'Ateneo con valore di notifica per tutti gli interessati.
2. L'Università si riserva, in relazione a prevalenti esigenze di contenimento di assembramenti, di articolare lo svolgimento del test preselettivo, ferme restando le date indicate. Eventuali articolazioni verranno comunicate sul sito web dell'Università. Non saranno effettuate comunicazioni individuali.
3. I candidati potranno essere ammessi alla struttura per sostenere il test preselettivo previa esibizione di un documento di identità personale in corso di validità.

4. Anche l'ammissione alla prova scritta e alla prova orale sarà consentita agli aventi diritto previa esibizione di un documento di identità personale in corso di validità.
5. La Commissione, anche mediante il personale di supporto di cui all'articolo 3, provvederà all'identificazione personale di ciascun candidato.
6. È fatto divieto ai candidati di introdurre nelle aule sedi di svolgimento della prova: cellulari, palmari, tablet, computer o altra strumentazione similare, come ad esempio smartwatch, nonché penne, matite e altri strumenti di scrittura. Inoltre, è vietato introdurre: borse, zaini, libri, appunti, carta. I predetti oggetti dovranno eventualmente essere depositati, a cura dei candidati prima dell'inizio della prova, in luoghi esterni all'aula o alle aule sede del concorso; l'Università non ne garantisce la custodia e non assume alcuna responsabilità nel caso di furto o smarrimento degli stessi.
7. Il candidato, che durante lo svolgimento della prova venga trovato in possesso di taluno dei suddetti oggetti, sarà immediatamente allontanato dall'aula sede della prova a cura di un membro della Commissione e sarà, pertanto, escluso dalla selezione. La presente avvertenza costituisce preavviso di avvio del relativo procedimento, che sarà successivamente formalizzato con provvedimento del Rettore.
8. Il candidato deve svolgere le prove secondo le istruzioni che saranno impartite dall'Università nelle comunicazioni via web e dalla Commissione, in questo caso anche attraverso il personale di vigilanza nelle sedi di svolgimento delle prove, pena l'esclusione dalle procedure selettive.
9. Gli esiti del test preselettivo verranno resi noti entro pochi giorni lavorativi dallo svolgimento contestualmente al calendario delle prove scritte. Nel corso della prova scritta di ciascuna sezione, la Commissione procederà al sorteggio della lettera dell'alfabeto dalla quale si formeranno gli elenchi per le successive prove orali. Le prove orali inizieranno non prima di sette giorni dopo dalla pubblicazione dell'esito delle prove scritte. Non saranno effettuate comunicazioni individuali. Ogni comunicazione verrà fornita esclusivamente tramite il sito web dell'Università.
10. Coloro che, per qualsiasi motivo, risultassero assenti o ritardatari al test preselettivo e/o nelle successive prove, saranno considerati rinunciatari.

Articolo 9

Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Direttore Generale della Libera Università degli Studi di Enna "Kore", Dr. Salvatore Berrittella.
2. Le disposizioni del presente bando, atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e del responsabile del procedimento, sono in attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

1. I dati richiesti sono necessari per le finalità di gestione della presente selezione secondo il principio di minimizzazione imposto dal R.G.P.D. 679/2016. Nel rispetto degli standard operativi e qualitativi dell'Ateneo, conformi al Regolamento (UE) 2016/679, i candidati che presenteranno la domanda di partecipazione, secondo le modalità descritte al precedente art. 6, riceveranno all'indirizzo della casella di posta elettronica, da essi indicato nella predetta domanda, un codice univoco di identificazione di tipo alfanumerico. Negli atti

resi pubblici dall'Università Kore di Enna, relativi alla presente procedura selettiva, l'individuazione di ciascun candidato avverrà unicamente per il tramite di tale codice.

2. I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall'Università al Ministero per le finalità istituzionali proprie. La redazione e/o la verifica automatica del test preliminare possono essere affidate a strutture esterne all'Università.

Articolo 11 **Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente indicato negli articoli precedenti, si rinvia alle disposizioni ministeriali ed ai regolamenti richiamati espressamente nelle premesse del presente decreto.

Il Rettore
F.to: Prof. *Francesco Tomasello*